

COMUNICATO STAMPA

GIUSTIZIA, PER L'OUA È POSITIVO IL NUOVO RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE (PER IL CASO DI PINEROLO) SULLA SCONSIDERATA CHIUSURA DI MOLTI TRIBUNALI: PROVVEDIMENTO INCOSTITUZIONALE COME LA LEGGE GIOVANARDI-FINI

NICOLA MARINO, OUA: "LA PARTITA È ANCORA APERTA ANCHE PERCHÈ LE MOTIVAZIONI DELLA CONSULTA DELLO SCORSO ANNO DIMOSTRANO COME SI SIANO USATI CRITERI DIVERSI E CONTRADDITORI NELLA DECISIONE SULLA CONTESTATA CHIUSURA DEI TRIBUNALI. È UNA QUESTIONE DI COERENZA: COSÌ COME LA LEGGE GIOVANARDI-FINI, ANCHE IL PROVVEDIMENTO SULLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA DEVE ESSERE CONSIDERATO ILLEGITTIMO"

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura accoglie con soddisfazione la decisione del Tribunale di Torino che lo scorso 24 marzo ha accolto l'eccezione di legittimità costituzionale relativa alla riforma della geografia giudiziaria e ha rimesso la questione al giudizio della Corte Costituzionale. Tutto ciò grazie al lavoro dell'avvocato Monica Bernardoni, componente della Commissione Geografia Giudiziaria dell'Oua, coordinata da Marcello Luparella.

«La decisione - spiega la stessa Bernardoni - si fonda sulla lettura della Magna Carta e delle recentissime pronunce della Corte Costituzionale, ora nuovamente chiamata a decidere. Ma andiamo nel merito: intanto la legge delega con cui è stata introdotta la riforma della geografia giudiziaria richiede, secondo l'art.72 Cost., un passaggio parlamentare obbligatorio in commissione referente: il passaggio non c'è mai stato, contrariamente a quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale il 3 luglio 2013, quando affrontò il tema (cfr sent. N.237/2014). I verbali parlamentari che abbiamo presentato al Tribunale di Torino provano la mancanza di questo passaggio». Non solo, aggiunge: «La legge delega è stata introdotta con un emendamento del Governo alla legge di conversione di un decreto legge agostano, emanato dal Governo Monti per fronteggiare la crisi economica (D.L. 138/2011: misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo)». «Il decreto legge - precisa - non menzionava in alcun modo la geografia giudiziaria».

«L'emendamento, inoltre, per essere legittimo - continua- deve soddisfare i requisiti di necessità ed urgenza propri del decreto legge e deve avere un stretto collegamento con le tematiche da questo trattate, pena l'illegittimità della nuova norma introdotta con la conversione, definita in gergo "norma intrusa". Il divieto di inserire norme intrusive è stato ribadito nel gennaio 2014 proprio dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della legge emanata in tema di droghe, la c.d. Giovanardi - Fini».

«Ma non basta – attacca - il Governo, da un lato introduce l'emendamento (contenente la norma intrusa), dall'altro pone la fiducia, sottraendo l'iniziativa a qualsiasi dibattito parlamentare. In conclusione, tutta l'operazione ha portato a questo risultato incostituzionale: il Governo ha attribuito a se stesso il potere di legiferare. Tale potere spetta al Parlamento, che può attribuirlo all'Esecutivo soltanto in casi eccezionali e, ovviamente nel rispetto della Costituzione». «Per dirla in altre parole – ribadisce Bernardoni - si è compiuto uno scippo e non di poco conto, perché mina il principio fondamentale delle democrazie, ovvero la divisione dei poteri dello Stato».

Infine, Nicola Marino, presidente dell'Oua, ha sottolineato come la «partita per la tutela della giustizia di prossimità sia ancora aperta». «Anche perché le stesse motivazioni della Consulta dello scorso anno – conclude - dimostrano come siano stati usati criteri diversi e contraddittori nella decisione sulla contestata chiusura dei Tribunali. La coerenza imporrebbe che, così come con la legge Giovanardi-Fini, anche quella sulla geografia giudiziaria venga dichiarata illegittima».

Roma, 15 aprile 2014